

TAR Venezia 15/04/1998 n. 461

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.2

Dall'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e s.m., che contempla la specifica voce «servizi di manutenzione e riparazione», con la precisazione che nella stessa devono essere ricompresi solo i beni indicati nei nn. 6112, 633 e 866 della C.P.C. (central product classification) e cioè solo i «veicoli a motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali e domestici, prodotti metallici, macchinari e attrezzature», si desume che possano considerarsi manutenzioni rientranti tra gli appalti di servizi soltanto quelle relative agli impianti di cui agli specifici numeri indicati, per cui tutte le altre attività di manutenzione devono necessariamente qualificarsi come lavoro pubblico.